

COMUNE DI MACUGNAGA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
REGIONE PIEMONTE



**L.R. 24.01.2000, n. 4 e s.m.i. – Piano Annuale di Attuazione per l'anno 2013 (D.G.R. 23 dicembre 2013, n. 30-6949) – D.D. 1 dicembre 2014, n. 571 – “ Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo dei territori turistici “
“Progetto per il recupero storico urbano della piazza del Municipio – Variante”.**



RELAZIONE URBANISTICA

**Studio Tecnico Associato Sado
Dott. Arch. Antonello Sado**

DATA: Giugno 2015

RELAZIONE URBANISTICA

Ai sensi dell' art. 17 Comma 12 della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, lett. g)

PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO "L.R. 24.01.2000, N.4 E S.M.I. – PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE PER L'ANNO 2013 (D.G.R. 23 DICEMBRE 2013, N. 30-6949) – D.D. 1 DICEMBRE 2014, N.571 – "INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO, LA RIVITALIZZAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DEI TERRITORI TURISTICI " "PROGETTO PER IL RECUPERO STORICO URBANO DELLA PIAZZA DEL MUNICIPIO – VARIANTE".

1. Attuazione delle previsioni di PRGC e modifiche previste:

Il progetto prevede il mantenimento dell'attuale area urbanisticamente destinata a parcheggio pubblico (art. 57 NTA SP/3) e la realizzazione di opere (porticato e nuovo edificio turistico IAT) ad esso afferenti e/o riconducibili alle fattispecie di cui all'art.58 SP/1 opere di pubblica utilità e di pubblico interesse finalizzata alla erogazione di pubblici servizi a livello comunale.

Tale modifica, che non costituisce variante, ai sensi dell'art. 57 del PRG vigente, che infatti dispone *"* Le specifiche destinazioni d'uso delle aree per servizi sociali ed attrezzature di interesse locale indicate dal P.R.G. (SP1 - SP2 - SP3) possono essere scambiate all'interno di aree destinate a servizi pubblici, senza che ciò costituisca variante di P.R.G."* e del successivo art. 58 che dispone *"* Ai sensi dell'art. 17, comma 8°, lettera b) della L.R. 56/1977, gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione di aree per parcheggi pubblici e/o di uso pubblico non costituiscono variante del P.R.G. e sono assunti dal Comune con Deliberazione Consigliare, purché non sia ridotta la superficie complessiva prevista dal P.R.G. con destinazione di parcheggio pubblico e/o di uso pubblico."*, rientra inoltre nelle previsioni dell' art. 17 Comma 12 della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, ove dispone e che **non costituiscono varianti del PRG: g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico, da approvarsi secondo le previsioni del successivo comma 13.**

La presente modifica non incide sulla superficie complessiva prevista dal P.R.G. con destinazione di parcheggio pubblico e/o di uso pubblico, poiché restano immutate sia le superfici entro terra potenzialmente destinate a parcheggio pubblico (art.58 NTA vigenti), che quelle di superficie effettivamente a ciò rivolte .

2. Verifica procedurale:

La modificazione di cui sopra da assumersi secondo i disposti del 12° comma dell'art.17 della LUR:

- È espressamente coerente con le previsioni di PRG, in particolare secondo il combinato disposto degli artt. 57 e 58 del PRG vigente;

- non incide su modificazioni introdotte in sede di approvazione del PRG vigente da parte della Regione;
- non interviene in alcun modo sulla classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRGC vigente, non modifica le classi di rischio non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo;
- ha il solo scopo di articolare lo sviluppo urbanistico dell'area, secondo le previsioni del progetto che si porta ad approvazione, in coerenza con le attuali previsioni delle SU, secondo il principio di economicità, efficienza ed efficacia dell'agire amministrativo.
- alla luce della qualificazione giuridica della modifica ad esito della disamina di cui sopra - la presente rettifica non è suscettibile di determinare scelte di pianificazione urbanistica diverse, modificative o innovative rispetto a quelle previste dal vigente PRGC, come avviene per le ipotesi di nuovi PRGC, varianti strutturali o parziali, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- la ratio della esclusione delle presenti modifiche dalla procedura di VAS è logica conseguenza del disposto di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006, a memoria del quale viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi investenti la "pianificazione territoriale", fattispecie che nel caso non ricorre, con le logiche conseguenze escludenti detta verifica, in punto di diritto;
- che per quanto sopra, in materia di VAS, ai sensi dell'art. 3 bis e dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i., la presente modifica, non costituendo variante al PRGC vigente, ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.U.R., non è sottoposta a procedimento VAS.

3. Indici delle edificazioni previste:

Ai sensi dell'art.57, SP/1 la verifica degli indici rispettati per le edificazioni previste sono i seguenti:

- **indice territoriale $I_t = 1,2 \text{ mc/mq}$ (superficie piazza 2600 mq. volume IAT 133 mc.
verifica $I_t = 133/2600 = 0,05 \text{ mc/mq}$ minore di $1,2 \text{ mc/mq}$)**
- **rapporto di copertura $R_c = 0,119$ (superficie coperta IAT 119 mq. verifica rapporto di copertura $119/2600 = 0,04 \text{ mq/mq}$ inferiore a $0,25 \text{ mq/mq}$)**
- **altezza massima $H = 11 \text{ m}$ (altezza di progetto IAT = $2,80 \text{ mt}$ inferiore a 11 mt)**
- **$D_c =$ inferiore a 6 mt**
- **$D_s =$ inferiore a 6 mt rispetto alla viabilità provinciale**
- **$D_e =$ inferiore a 12 mt**

4. Procedimento:

Le modificazioni del PRG di cui al comma 12 lett. g) dell'art. 17 della LUR sono assunte dal comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale. La deliberazione è assunta sulla base di atti progettuali, ancorché non approvati ai sensi della normativa sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonché il contenuto della modifica al PRG.

Elenco elaborati del progetto definitivo posti all'approvazione a firma del gruppo di progettazione misto

ELABORATI TESTUALI

- a. Relazione esplicativa degli interventi proposti
- b. Documentazione fotografica stato attuale
- c. Relazioni tecniche impiantistiche
- d. Disciplinare descrittivo prestazionale
- e. Elenco Prezzi
- f. Computo Metrico Estimativo
- g. Quadro Economico
- h. Prime indicazioni sulla sicurezza

ELABORATI GRAFICI

- 1 Cartografie
- 2 Stato Attuale Planimetria generale 1:200
- 3 Stato Attuale Sezioni e prospetti 1:100
- 4 Stato Attuale Sottoservizi 1:200
- 5 Progetto Planimetria generale 1:200
- 6 Progetto Sezioni e Prospetti 1:100
- 7 Progetto Planimetria generale a livello copertura 1:200
- 8 Progetto Pianta e prospetti di dettaglio porticato 1:50
- 9 Progetto Stratigrafie pavimentazione piazza e fontana 1:50-10
- 10 Progetto illuminazione 1:200-10
- 11 Progetto render

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Verifiche dell'efficienza delle opere esistenti.

Relazione geologica relazione di analisi e valutazione geologica-tecnica e vincolistica ai sensi art. 61 della N.T.A. D.M. 14/01/2008 e s.m.i., D.P.R. 06/06/2001 n. 380, C.P.G.R. N.7/LAP del 8 maggio 1996.

IL REDATTORE

Arch. Antonello SADO

Allegati:

stralcio PRG vigente

stralcio PRG modificato

art. 58 NTA vigente

art. 58 NTA modificato

Stato attuale e progetto

Pareri

**PROVINCIA
DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA**


**COMUNE DI
MACUGNAGA**

**VARIANTE N. 8 AL P.R.G.C. VIGENTE E
SUA VARIANTE "IN ITINERE" (VAR. N. 12)**


AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. n. 17 DELLA L.R. 56/77 e s.m.l.

Modificata a seguito dell'accoglimento delle proposte di
modificazioni e/o integrazioni della Direzione Programmazione
Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, Settore Copianificazione
Urbanistica provincia del Verbano Cusio Ossola inviata in data
10/09/2009 Protocollo 38772/0817, nonché a seguito delle
conclusioni del gruppo interdisciplinare di lavoro con verbali ricevuti
in data 17/11/2010 prot. 6071 ed in data 21/03/2011 prot. 10596/DB08.11

| | | |
|--|--|--|
| <p>Elaborato</p> <p style="text-align: center;">PLANIMETRIA DI P.R.G.C. PECETTO - STAFFA</p> | | P/2 V12 |
| | | Scala: 1:2.000 |
| | | Data stesura: Marzo 2011 |
| | | Aggiornamento: |
| SINDACO Giovanna Boldini | SEGRETARIO COMUNALE Dr. Italo Bortot | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Michele Umericelli |
| PARTE URBANISTICA | PARTE GEOLOGICA | ASPETTI AMBIENTALI |
|  <p>Società Cooperativa di architettura, urbanistica, studi economici e sociali.</p> <p>Verbania, via Cante 31 tel. 0323 401155 fax. 0323 404637 e-mail: giv@verbania.it</p> <p>Codice fiscale e partita IVA 02218940031</p> <p>Dott. Arch. ASTERIO FONTANA</p> | <p>Dott. Geol. FRANCESCO SFRATATO</p> <p>Via Monte Grappa n. 73 28845 - DOMODOSSOLA Tel/Fax 0324-262353 cell. 333-4412794 e-mail: frasfra@tiscali.it</p> |  <p>Ambiente e Paesaggio s.c.a.r.l.</p> <p>Via Umberto I n. 19 CANNOBIO (VB) Tel. 0323 404779 - Fax 02 700448247 E-mail: info@ambientepaesaggio.it</p> <p>Dott. Agr. Ivo Rabbogliatti</p> |




ATTREZZATURE PUBBLICHE




STP - ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PRIVATE CON ASSOGGETTAMENTO AD USO PUBBLICO




SP/1 - AREE PER ATTREZZATURE DI PUBBLICA UTILITA'
(H) ELIPORTO



SP/2 VERDE PUBBLICO ATTREZZATO



SP/3 PARCHEGGI PUBBLICI
(P) (cp) PARCHEGGIO ATTREZZATO CAMPERS



PISTE DI FONDO

| | | | |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PERSONAL | PERSONAL PERSONAL | PERSONAL PERSONAL | PERSONAL PERSONAL |
| PERSONAL | PERSONAL PERSONAL | PERSONAL PERSONAL | PERSONAL PERSONAL |

COMUNE DI MACUGNAGA

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

NORME DI ATTUAZIONE

Coordinate con le modifiche "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. di cui al provvedimento di approvazione D.G.R. n. 27-2934 del 28/11/2011

Coordinate con le seguenti varianti parziali al P.R.G. vigente: Variante Parziale ex Art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., n. 17, approvata con D.C.C. n. 7 del 04/04/2013 e successiva Variante Parziale ex Art. 17 commi 5 e 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., n. 19, approvata con D.C.C. n. 24 del 25/07/2014

(vigente)

ART. 58

SP/3 - AREE A PARCHEGGIO PUBBLICO

* Su tali aree esiste il vincolo di inedificabilità, se non per la realizzazione di parcheggi pubblici e/o privati secondo le prescrizioni e modalità seguenti.

* Sugli edifici esistenti all'interno delle aree destinate a parcheggio pubblico sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e di demolizione.

* Sulle aree del presente articolo è prevista la realizzazione di parcheggi pubblici e/o di uso pubblico a raso o pluriplano (entroterra e fuori terra). E' ammessa a seguito di parere favorevole dell'A.C. per gli aspetti funzionali e ambientali, la realizzazione di parcheggi privati interrati con soprastanti parcheggi pubblici e/o di uso pubblico; la superficie lorda massima destinata a parcheggio pubblico e/o di uso pubblico non può essere inferiore a quella indicata con tale destinazione sulle tavole di P.R.G.

* Per le attività commerciali debbono essere individuate le aree a parcheggio in conformità a quanto prescritto con la specificazione dell'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dall'art. 25 della D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006 (con la specificazione prevista dal 5° comma del medesimo articolo).

* Sull'area contrassegnata con la sigla "P CP" (Opaco) è prevista la realizzazione di un'area attrezzata per la sosta di "campers".

* La realizzazione di detta area attrezzata per la sosta di "campers" (P CP) dovrà avvenire assicurando le seguenti misure di mitigazione ed inserimento ambientale:

- formazione di "quinte" vegetali con alberi di alto fusto autoctoni e arbusti dell'ambiente ripariale autoctono lungo la parte fluviale dell'Anza all'interno di una congrua fascia di rispetto finalizzata a mitigare la vista dalla sponda sinistra;
- interruzione della continuità degli stalli destinati ai camper ed ai relativi dehors con alberature autoctone di alto fusto attraverso la formazione di macchie alberate ed evitando la formazione di filari continui estranei al paesaggio locale;
- organizzazione degli stalli secondo geometrie prive di sequenzialità continue e rettilinee;
- formazione di ampie zone prative all'interno dell'area;
- formazione di recinzioni secondo le modalità previste dalle presenti norme evitando la formazione di siepi con andamento "artificiale" (rettilineo e squadrato).

* Ai sensi dell'art. 17, comma 8°, lettera b) della L.R. 56/1977, gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione di aree per parcheggi pubblici e/o di uso pubblico non costituiscono variante del P.R.G. e sono assunti dal Comune con Deliberazione Consigliare, purché non sia ridotta la superficie complessiva prevista dal P.R.G. con destinazione di parcheggio pubblico e/o di uso pubblico.

* Ai sensi dell'ultimo capoverso del punto 4 dell'art.21 della L.R. 56/77 e s.m.i., sulle aree classificate SP/3 dal P.R.G. è ammesso, in alternativa alla acquisizione delle aree da parte della Pubblica Amministrazione, il mantenimento della proprietà privata del suolo con assoggettamento ad uso pubblico del parcheggio, disciplinato con convenzione approvata dalla Giunta Comunale.

La convenzione è corredata di progetto esteso all'intera area individuata come SP/3 dal P.R.G.

* La convenzione dovrà prevedere:

- la disciplina dell'uso pubblico dell'area a parcheggio;
- l'eventuale previsione di forme di uso riservato del parcheggio a copertura di standard specifici per insediamenti o parti di insediamenti con destinazione d'uso terziaria;
- la copertura da parte dei soggetti privati dei costi per la realizzazione del parcheggio e delle sue parti accessorie;
- le garanzie finanziarie relative ai costi di realizzazione a carico dei soggetti privati;
- i tempi per la realizzazione e l'entrata in funzione del parcheggio;
- le modalità di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale del progetto e della esecuzione delle opere;
- le modalità di manutenzione e gestione delle opere;
- il trasferimento gratuito al Comune dell'area e delle opere alla scadenza del periodo convenzionale o l'opzione a favore del Comune per l'acquisizione dell'area durante il periodo di validità della convenzione;
- le sanzioni a carico dei soggetti privati in caso di inosservanza degli impegni convenzionali;
- il mantenimento degli obblighi convenzionali in caso di trasferimento della proprietà.

* In sede di convenzionamento per l'assoggettamento ad uso pubblico delle aree a parcheggio, dovranno essere adottate le seguenti cautele:

- a) in caso di impiego di terreno proveniente da altri siti per il recupero e la ricostruzione di aree prative interferite da cantieri, si invita a prestare attenzione all'eventuale impiego di terreno proveniente da altri siti verificando che lo stesso non contenga propaguli, ovvero elementi riproduttivi che possano vegetare ed insediare sul posto, per altro circondato da alta naturalità da salvaguardare, specie alloctone esotiche già presenti in Piemonte quali, tra le altre: robinia, ailanto, quercia rossa, ciliegio tardivo, ambrosia, *Fallopia japonica*, *Reynoutria japonica*, *Buddleja davidii*;
- b) per eventuali ripristini, si suggerisce il ricorso ad assenze arbustive ed arboree che, oltre ad una documentata provenienza locale, si prestino a favorire la presenza temporanea e/o permanente di entomofauna ed avifauna in un più generale contesto di rispetto e tutela della biodiversità, ovvero offrendo a tali faune sufficienti condizioni per il soddisfacimento delle loro esigenze trofiche e spaziali. Si richiede che la progettazione definitiva / esecutiva degli eventuali interventi di recupero e/o ripristino ambientale dei nuovi parcheggi in variante sia sottoposta in via preventiva all'Agenzia scrivente per le valutazioni di competenza;
- c) si invita ad eseguire gli abbattimenti e la rimozione di vegetazione solo dopo avere verificato l'assenza di nidificazione in corso dell'avifauna e al di fuori della stagione riproduttiva dell'avifauna;
- d) al fine di preservare il cotico erboso, si raccomanda il rispetto scrupoloso dei criteri e delle modalità di gestione atti a conservare l'esistente e riposizionarlo al termine dei lavori (zollatura), ogni qualvolta ciò sia fattibile, come preliminarmente indicato nell'elab. VPA/17.

(modificato)

ART. 58
SP/3 - AREE A PARCHEGGIO PUBBLICO

* Su tali aree esiste il vincolo di inedificabilità, se non per la realizzazione di parcheggi pubblici e/o privati secondo le prescrizioni e modalità seguenti.

* Sugli edifici esistenti all'interno delle aree destinate a parcheggio pubblico sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e di demolizione.

* Sulle aree del presente articolo è prevista la realizzazione di parcheggi pubblici e/o di uso pubblico a raso o pluriplano (entroterra e fuori terra). E' ammessa a seguito di parere favorevole dell'A.C. per gli aspetti funzionali e ambientali, la realizzazione di parcheggi privati interrati con soprastanti parcheggi pubblici e/o di uso pubblico; la superficie lorda massima destinata a parcheggio pubblico e/o di uso pubblico non può essere inferiore a quella indicata con tale destinazione sulle tavole di P.R.G.

* Per le attività commerciali debbono essere individuate le aree a parcheggio in conformità a quanto prescritto con la specificazione dell'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dall'art. 25 della D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006 (con la specificazione prevista dal 5° comma del medesimo articolo).

* Sull'area contrassegnata con la sigla "P CP" (Opaco) è prevista la realizzazione di un'area attrezzata per la sosta di "campers".

* La realizzazione di detta area attrezzata per la sosta di "campers" (P CP) dovrà avvenire assicurando le seguenti misure di mitigazione ed inserimento ambientale:

- formazione di "quinte" vegetali con alberi di alto fusto autoctoni e arbusti dell'ambiente ripariale autoctono lungo la parte fluviale dell'Anza all'interno di una congrua fascia di rispetto finalizzata a mitigare la vista dalla sponda sinistra;
- interruzione della continuità degli stalli destinati ai camper ed ai relativi dehors con alberature autoctone di alto fusto attraverso la formazione di macchie alberate ed evitando la formazione di filari continui estranei al paesaggio locale;
- organizzazione degli stalli secondo geometrie prive di sequenzialità continue e rettilinee;
- formazione di ampie zone prative all'interno dell'area;
- formazione di recinzioni secondo le modalità previste dalle presenti norme evitando la formazione di siepi con andamento "artificiale" (rettilineo e squadrato).

* Ai sensi dell'art. 17, comma 8°, lettera b) della L.R. 56/1977, gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione di aree per parcheggi pubblici e/o di uso pubblico non costituiscono variante del P.R.G. e sono assunti dal Comune con Deliberazione Consigliare, purchè non sia ridotta la superficie complessiva prevista dal P.R.G. con destinazione di parcheggio pubblico e/o di uso pubblico.

* Ai sensi dell'ultimo capoverso del punto 4 dell'art.21 della L.R. 56/77 e s.m.i., sulle aree classificate SP/3 dal P.R.G. è ammesso, in alternativa alla acquisizione delle aree da parte della Pubblica Amministrazione, il mantenimento della proprietà privata del suolo con assoggettamento ad uso pubblico del parcheggio, disciplinato con convenzione approvata dalla Giunta Comunale.

La convenzione è corredata di progetto esteso all'intera area individuata come SP/3 dal P.R.G.


* La convenzione dovrà prevedere:

- la disciplina dell'uso pubblico dell'area a parcheggio;


- l'eventuale previsione di forme di uso riservato del parcheggio a copertura di standard specifici per insediamenti o parti di insediamenti con destinazione d'uso terziaria;
- la copertura da parte dei soggetti privati dei costi per la realizzazione del parcheggio e delle sue parti accessorie;
- le garanzie finanziarie relative ai costi di realizzazione a carico dei soggetti privati;
- i tempi per la realizzazione e l'entrata in funzione del parcheggio;
- le modalità di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale del progetto e della esecuzione delle opere;
- le modalità di manutenzione e gestione delle opere;
- il trasferimento gratuito al Comune dell'area e delle opere alla scadenza del periodo convenzionale o l'opzione a favore del Comune per l'acquisizione dell'area durante il periodo di validità della convenzione;
- le sanzioni a carico dei soggetti privati in caso di inosservanza degli impegni convenzionali;
- il mantenimento degli obblighi convenzionali in caso di trasferimento della proprietà.

* In sede di convenzionamento per l'assoggettamento ad uso pubblico delle aree a parcheggio, dovranno essere adottate le seguenti cautele:

- e) in caso di impiego di terreno proveniente da altri siti per il recupero e la ricostruzione di aree prative interferite da cantieri, si invita a prestare attenzione all'eventuale impiego di terreno proveniente da altri siti verificando che lo stesso non contenga propaguli, ovvero elementi riproduttivi che possano vegetare ed insediare sul posto, per altro circondato da alta naturalità da salvaguardare, specie alloctone esotiche già presenti in Piemonte quali, tra le altre: robinia, ailanto, quercia rossa, ciliegio tardivo, ambrosia, *Fallopia japonica*, *Reynoutria japonica*, *Buddleja davidii*;
 - f) per eventuali ripristini, si suggerisce il ricorso ad assenze arbustive ed arboree che, oltre ad una documentata provenienza locale, si prestino a favorire la presenza temporanea e/o permanente di entomofauna ed avifauna in un più generale contesto di rispetto e tutela della biodiversità, ovvero offendo a tali faune sufficienti condizioni per il soddisfacimento delle loro esigenze trofiche e spaziali. Si richiede che la progettazione definitiva / esecutiva degli eventuali interventi di recupero e/o ripristino ambientale dei nuovi parcheggi in variante sia sottoposta in via preventiva all'Agenzia scrivente per le valutazioni di competenza;
 - g) si invita ad eseguire gli abbattimenti e la rimozione di vegetazione solo dopo avere verificato l'assenza di nidificazione in corso dell'avifauna e al di fuori della stagione riproduttiva dell'avifauna;
 - h) al fine di preservare il cotico erboso, si raccomanda il rispetto scrupoloso dei criteri e delle modalità di gestione atti a conservare l'esistente e riposizionarlo al termine dei lavori (zollatura), ogni qualvolta ciò sia fattibile, come preliminarmente indicato nell'elab. VPA/17.
- **Sull'area contrassegnata con la sigla "P pu" (Piazza Staffa) sono, in aggiunta alle previsioni del presente articolo, consentite le opere di pubblica utilità e di pubblico interesse (ART.57 SP/1) previste dal progetto approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale.**



Planimetria Stato attuale



Planimetria Progetto



*Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DEL PIEMONTE

Torino - 5 MAG 2015

Comune di Macugnaga
Ufficio Tecnico
piazza Municipio 1
28876 MACUGNAGA (VB)
tecnico.macugnaga@pcert.it

Lettera inviata solo tramite fax ai sensi dell'art.
43, comma 6, DPR 445/2000, e tramite e-mail
per la P.A., ai sensi della L. 98/2013.
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Prot. 3676 - 34.10.04/556.6

OGGETTO: MACUGNAGA (VB). Progetto per il recupero storico urbano della piazza Municipio - Variante.
Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare ai sensi dell'art.
95 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Procedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 21 del Decreto
Legislativo 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.: Parere di competenza

A riscontro della nota prot. n. 1856 del 24.04.2015, assunta agli Atti di questo Ufficio con prot. n. 3510 del 27.04.2015, esaminata la documentazione progettuale inviata, con particolare riferimento al documento di "Valutazione preventiva dell'interesse archeologico", a firma della dott.ssa Elena POLETTI, si prende atto del quadro archeologico determinato dall'analisi dei dati bibliografici, che documentano una diffusa antropizzazione antica dell'areale in cui è inserita l'opera in progetto, testimoniata dalla frequenza di attestazioni riferibili a età prevalentemente medievale. Pur non essendo al momento noti dati che interessino direttamente l'area di intervento, la disamina complessiva dei dati ad oggi conosciuti, unitamente alla valutazione delle caratteristiche dell'opera, che prevede scavi – pur di modesta profondità – per una superficie superiore a 1000 mq, consentono di esprimere una valutazione complessiva di rischio archeologico basso per le realizzazioni in epigrafe.

Dal momento che i dati bibliografici e d'archivio non consentono un posizionamento efficace di sondaggi da effettuarsi preventivamente alla realizzazione dell'opera, e che codesta Amministrazione ha dichiarato la propria disponibilità ad assumersi tutti gli oneri derivanti dall'assistenza archeologica continuativa in corso d'opera agli scavi, questa Soprintendenza sospende l'attivazione delle procedure di accertamenti archeologici preliminari previste dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., art. 96 comma 1 lettera a ed esprime parere favorevole al progetto subordinato alle seguenti vincolanti condizioni.

Si richiede, pertanto, che le tutte le attività di scavo siano assistite continuativamente da operatori archeologi qualificati, senza oneri per l'Ufficio scrivente e sotto la direzione scientifica dello stesso, al fine di intervenire tempestivamente – evitando, per quanto possibile, interruzioni e/o rallentamenti dei lavori – in caso di affioramento di stratigrafie o strutture di interesse archeologico. Al termine dell'intervento dovrà pervenire a questa Soprintendenza idonea documentazione (relazione, documentazione grafica e fotografica), conforme alle norme adottate dall'Ufficio scrivente e consultabili sul sito web istituzionale di questo ente, attestante le attività di controllo archeologico svolte, da prodursi anche in caso di esito negativo di tali verifiche.

Si segnala fin d'ora che, in caso di rinvenimenti di interesse archeologico potranno essere richiesti, anche in corso d'opera, approfondimenti d'indagine e varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto e che questa Soprintendenza si riserva di impartire le istruzioni necessarie per un'ideale indagine, documentazione e conservazione dei reperti.

Si richiede che, preliminarmente all'avvio delle opere di scavo e con congruo anticipo, sia inviata a questa Soprintendenza una comunicazione con il cronoprogramma dei lavori, al fine di predisporre gli eventuali sopralluoghi in corso d'opera da parte di funzionari di questo Ufficio, e sia indicato il nominativo della ditta incaricata delle verifiche archeologiche, corredata di curriculum professionale.

Si rimane disposizione per eventuali chiarimenti e si inviano distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
dott.ssa Francesca Garanzini

IL SOPRINTENDENTE
Egle Micheletto



*Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali
e del Turismo*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE

Torino, 10 NOV 2014

A Comune di Macugnaga
Piazza Municipio 1
28876 Macugnaga (VB)

PEC

e p.c. Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le Province di Alessandria, Novara
e Verbano-Cusio-Ossola
Corso Cavallotti 22
28100 NOVARA

MAIL

Prot. n. 9744/14 cl. 34.07.08/559.2

OGGETTO: Art. 12 Dlgs. 42/2004; D.D. 6 febbraio 2004.
Verifica dell'interesse culturale di beni del patrimonio immobiliare pubblico.
Esame n. 1 bene pervenuto da comune di Macugnaga in data 02/10/2014



Sulla base della documentazione presentata, questa Direzione il 28/10/2014 ha proceduto alla verifica dell'interesse culturale del bene di proprietà di codesto Ente di cui all'oggetto. Esaminata congiuntamente con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio competente per territorio la scheda relativa a:

Macugnaga – (VB) – Piazza Municipio – sedime (C.T. Fg. 17).

Se ne riporta l'esito:

Accertato che l'immobile non presenta caratteristiche tali da motivare il riconoscimento dell'interesse culturale descritto dall'art. 10-12 del Dlgs. 42/2004, si dichiara conclusa con esito negativo la verifica in oggetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio IV
arch. Norma ALESSIO

L'incaricato dell'Istruttoria
arch. Giorgio SOBRA

IL DIRETTORE REGIONALE
(dott. Mario TURETTA)



Comune di Macugnaga

COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

AREA TECNICA: SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - OPERE E PATRIMONIO
LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - AMBIENTE

Macugnaga 16/06/2015, PG n. 2661

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n.06-OO.PP./AA/2015 del 16/06/2015** rilasciata ai sensi dell'articolo 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i. di competenza comunale per gli effetti dell'art. 3 comma 2 della Legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i.

ISTANZA: COMUNE DI MACUGNAGA, nella persona del legale rappresentante, con sede in MACUGNAGA (VB) Piazza Municipio n.1, per l'intervento denominato "Progetto per il recupero storico urbano della piazza del Municipio – Variante" in Comune di Macugnaga, località Staffa, N.C.T. foglio 17, ai sensi dell'articolo 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i. e per gli effetti dell'art. 3 co. 2 della L.R. 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i.,

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n.06-OO.PP./AA/2015 del 16/06/2015

ai sensi dell'articolo 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i.

Visti:

- il D.P.R. 616/77, art.82. commi 1 e 2;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, PARTE TERZA - Beni paesaggistici TITOLO I - Art. 146;
- il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63;
- la Legge 2 agosto 2008, n. 129;
- la L.R. n. 20/1989 e s.m.i.;
- la L.R. 32/08 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2008, n. 34-10229;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 58-10313;
- la deliberazione del C.C. n. 43 del 31/07/2012, esecutiva, istitutiva della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell'art. 4 della L.R. 32/2008 e s.m.i.;
- il Comunicato dell'Assessore Regionale alle Politiche Territoriali (B.U.R. n. 03 del 21 gennaio 2010);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139;
- il Comunicato dell'Assessore all'Urbanistica e Programmazione territoriale, Beni Ambientali, Edilizia residenziale, Opere pubbliche, Legale e contenzioso (B.U.R. n. 37 del 16 settembre 2010);
- la deliberazione della G.C. n. 109 del 18 novembre 2011, con la quale, nelle more di garantire la differenziazione tra i procedimenti paesaggistico, autonomo e presupposto giuridico rispetto al procedimento di rilascio del titolo abilitativo (vedi art. 146, comma 4 del Codice) e urbanistico-edilizio, il Comune di Macugnaga ha individuato e nominato differenti responsabili per i due distinti procedimenti ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 2000, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, così da permettere una efficace differenziazione delle attività amministrative.

Considerato che il Comune di Macugnaga risulta incluso nell'elenco dei Comuni idonei all'esercizio della funzione autorizzativa in materia di paesaggio.

Vista l'istanza del 25/05/2015, presentata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n.42/2004, a firma del legale rappresentante del Comune di Macugnaga, c.f./p.IVA 00421450032, con sede in MACUGNAGA (VB) Piazza Municipio n.1, tesa ad ottenere un'Autorizzazione Paesaggistica per l'intervento denominato "Progetto per il recupero storico urbano della piazza del Municipio – Variante" in Comune di Macugnaga, località Staffa, N.C.T. foglio 17 (area di PRGC SP/3 Aree a parcheggio pubblico);

Considerato che la zona risulta essere vincolata alle norme di tutela Paesistico-Ambientale in ragione di:

- ☒ specifico atto amministrativo ai sensi degli art. 136 e 157 comma 1 lett. b) del d.lgs 42/2004 (D.M. 01/08/1985);
- ☒ art. 142 comma 1 lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i..

Vista la Certificazione sul corretto svolgimento dell'iter istruttorio, compreso l'accertamento sulla competenza comunale al presente rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R.32/2008 e s.m.i., e relativa proposta di rilascio del provvedimento conclusivo, a firma del responsabile del procedimento, prot. n.2659 del 16/06/2015, e suoi allegati, corredati dal parere vincolante espresso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, conservati agli atti di questo ufficio che si intendono qui integralmente recepiti.

Visto il D.P.R. 616/77, art.82. commi 1 e 2;

Visto il DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42, PARTE TERZA - Beni paesaggistici TITOLO I - Art. 146;

Vista, per le parti ancora in vigore, la L.R. 20/89 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che la presente Autorizzazione Paesaggistica sarà trasmessa, senza indugio, alla Soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla Regione, ai sensi dell'Art. 15 comma 1 bis della L.R. 20/1989 e s.m.i., per l'esercizio del relativo controllo;

AUTORIZZA

ai sensi dell'articolo 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i. e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 della Legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., il COMUNE DI MACUGNAGA, c.f./p.IVA 00421450032, con sede in MACUGNAGA (VB) Piazza Municipio n.1, nella persona del legale rappresentante, l'intervento denominato "Progetto per il recupero storico urbano della piazza del Municipio - Variante" in Comune di Macugnaga, località Staffa, N.C.T. foglio 17, come da progetto redatto dal gruppo di progettazione misto formato dal Geom. Michele Umericelli, responsabile del Servizio Tecnico comunale, dal Dott. Arch. Antonello Sado e dal Dott. Ing. Angelo Sado, composto dai seguenti elaborati pertinenti:

- a. Relazione tecnico descrittiva DEFINITIVO Macugnaga (prot. 2207 del 18/05/2015);
- b. Documentazione fotografica definitivo Macugnaga (prot. 2207 del 18/05/2015);
- c. Relazione impianti DEFINITIVO piazza Macugnaga (prot. 2207 del 18/05/2015);
- Relazione paesaggistica (prot. 2335 del 25/05/2015);
- Elaborati grafici di progetto, da Tav.1 a Tav.11 (prot. 2207 del 18/05/2015).

Sotto la completa osservanza delle condizioni riportate nella proposta PG. n.2659 del 16/06/2015 a firma del responsabile del procedimento, e suoi allegati, corredati dal parere vincolante espresso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, conservati agli atti di questo ufficio che si intendono qui integralmente recepiti.

La presente autorizzazione è rilasciata dal Comune di Macugnaga relativamente ed esclusivamente per gli aspetti inerenti la compatibilità dell'inserimento paesaggistico, con riguardo ai vincoli sopra elencati, degli interventi proposti, e non costituisce, pertanto, accertamento di conformità urbanistica dell'intervento previsto, ma atto autonomo e presupposto del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. Si precisa di conseguenza che la mancanza di uno dei due titoli (Autorizzazione Paesaggistica e/o Permesso di Costruire od altro titolo edilizio abilitativo) determina l'impossibilità giuridica di eseguire l'opera.

Sono fatti in ogni caso salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono, o possono competere, al Comune come a terzi, o Enti.

Dell'avvenuto rilascio della presente autorizzazione paesaggistica è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio comunale; la stessa è trasmessa, senza indugio, alla Soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla Regione, ai sensi dell'Art. 15 comma 1 bis della L.R. 20/1989 e s.m.i..

La presente autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Il Responsabile dell' Area Tecnica
(Geom. Michele UMICELLI)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs.n. 39/1993

Il sottoscritto nato a
il..... codice fiscale dichiara di aver
ritirato oggi l'originale della presente autorizzazione paesaggistica con n allegati e di obbligarsi
all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Presentazione di ricorsi:

Ai sensi del quarto comma, art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale del presente atto avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n.1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo postale: Corso Stati Uniti n. 45; Città: Torino; Codice postale: 10129; Telefono: +39-011-5576411; Posta elettronica certificata: to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

Denominazione ufficiale: Comune di Macugnaga; Indirizzo postale: Piazza Municipio n. 1; Città: Macugnaga (VB); Codice postale: 28876; telefono: +39-0324-65009; Fax: +39-0324-65817; Posta elettronica: municipio@comune.macugnaga.vb.it ; Posta elettronica certificata: comune.macugnaga.vb@cert.legalmail.it ; Indirizzo internet (URL): <http://www.comune.macugnaga.vb.it/>

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che:

1. il Comune di Macugnaga ha raccolto e trattato i dati personali per fini strettamente connessi a compiti istituzionali limitatamente a quanto necessario per rispondere alla richiesta di intervento che lo riguarda, in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L. n. 196/2003)
2. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
3. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
4. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
5. titolare della banca dati è il Comune di Macugnaga, nella persona del Sindaco pro-tempore.



Comune di Macugnaga

COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

**AREA TECNICA: SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - OPERE E PATRIMONIO
LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - AMBIENTE**

Macugnaga 16/06/2015, PG n. 2659

Oggetto: Certificazione sul corretto svolgimento dell'iter istruttorio e proposta di rilascio del provvedimento paesaggistico, D.lgs 42/2004 e s.m.i..

ISTANZA: COMUNE DI MACUGNAGA, nella persona del legale rappresentante, con sede in MACUGNAGA (VB) Piazza Municipio n.1, per l'intervento denominato "Progetto per il recupero storico urbano della piazza del Municipio – Variante" in Comune di Macugnaga, località Staffa, N.C.T. foglio 17, ai sensi dell'articolo 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i. e per gli effetti dell'art. 3 co. 2 della L.R. 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i..

Il responsabile del procedimento paesaggistico

Individuato con deliberazione della G.C. n. 109 del 18/11/2011, esecutiva;

Premesso che l'art. 146 c. 2 del DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante il controllo e gestione dei beni soggetti a tutela prevede l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione;

Visto l'adeguamento e il coordinamento della legislazione regionale ai nuovi principi introdotti in materia di tutela paesaggistica dal decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 06/07/2002, n. 137) disciplinato con la Legge regionale 01/12/2008, n. 32;

Considerato che il Comune di Macugnaga è dotato di Commissione locale per il paesaggio istituita ai sensi dell'art. 4 della L.R. 32/2008 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 31/07/2012, esecutiva, e che ai sensi del punto 4 dell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale 01/12/2008, n. 34-10229 la Giunta Regionale ha provveduto alla valutazione della documentazione trasmessa e che il Comune di Macugnaga risulta incluso nell'elenco dei Comuni idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio;

Vista l'istanza del 25/05/2015, presentata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n.42/2004, a firma del legale rappresentante del Comune di Macugnaga, c.f./p.IVA 00421450032, con sede in MACUGNAGA (VB) Piazza Municipio n.1, tesa ad ottenere un'Autorizzazione Paesaggistica per l'intervento denominato "Progetto per il recupero storico urbano della piazza del Municipio – Variante" in Comune di Macugnaga, località Staffa, N.C.T. foglio 17 (area di PRGC *SP/3 Aree a parcheggio pubblico*);

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, PARTE TERZA - Beni paesaggistici TITOLO I - Art. 146;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Vista, per le parti ancora in vigore, la L.R. 20/89 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che la zona risulta essere vincolata alle norme di tutela Paesistico-Ambientale in ragione di:

- ☒ specifico atto amministrativo ai sensi degli art. 136 e 157 comma 1 lett. b) del d.lgs 42/2004 (D.M. 01/08/1985);
- ☒ art. 142 comma 1 lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i..

Considerato che l'intervento indicato in epigrafe per il quale il soggetto di cui al comma 1 dell'art.146 del D.Lgs 42/2004 ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione prevista dal medesimo art.146 comma 2 del D.lgs 42/2004, non rientra nell'elenco di cui al comma 1 art. 3 della Legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32;

Accertata quindi la competenza comunale ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R.32/2008 e s.m.i. per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica richiesta;

Dato atto che l'immobile, in quanto bene pubblico, è soggetto alle disposizioni della parte II del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. (beni culturali), e che all'uopo, in seguito dell'attivazione del protocollo di intesa con il competente Ente, finalizzato alla verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'Art. 12 del medesimo D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., la medesima si è conclusa con esito negativo, come dal nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Regionale per i Beni

Culturali e Paesaggistici del Piemonte, prot. n.9744/14 cl.34.07.08/559.2 del 10/11/2014, qui pervenuta in medesima data a prot. n. 5406 (qui allegata);

Tutto ciò premesso;

Lo scrivente responsabile del procedimento, individuato con D.G.C. n. 109 del 18/11/2011, nell'ambito delle proprie attività e compiti assegnati ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.241/1990 e s.m.i.,

Dato atto della regolarità dell'intero procedimento e dell'istruttoria condotta a norma dell'art.146 del d.lgs 42/2004 e s.m.i., e dalla L.R. 32/2008 e s.m.i.;

Visto il verbale della Commissione Locale del Paesaggio, n.05/2015 del 03/06/2015, decisione n.20/2015, allegato alla presente, con il quale la medesima ha espresso il seguente parere: *parere favorevole a condizione che non sia utilizzato l'acciottolato di fiume per la pavimentazione; in sua sostituzione si prescrive la messa in opera di beola o serizzo a spacco posate a "coltello" bocciardato; tutto il materiale lapideo utilizzato (non solo per la pavimentazione) dovrà essere di beola o serizzo bocciardato, mentre per il legname dovrà essere utilizzato il larice.* ;

Vista la nota del 03/06/2015, prot. n.2462, di trasmissione dell'istanza paesaggistica del 25/05/2015 a firma del legale rappresentante del Comune di Macugnaga, ai sensi del comma 7° dell'art. 146 del d.lgs 42/2004 e s.m.i. corredata del parere della commissione locale del paesaggio di cui sopra, alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli per l'ottenimento del prescritto parere vincolante ai sensi del comma 8 art. 146 del d.lgs 42/2004;

Visto il parere vincolante rilasciato dalla competente Soprintendenza, ai sensi dell'Art. 146 comma 5 del D.Lgs. 42/2004, prot. n.6809 cl.34.10.05/417 del 15/06/2015, qui pervenuto e registrato a protocollo comunale n.2653 in data 16/06/2015, con il quale la medesima esprime parere favorevole all'intervento, a condizione che: [...] *nello spazio centrale della piazza venga mantenuta la pavimentazione in acciottolato; - per l'anello perimetrale (denominato "C" negli elaborati progettuali) si ricorra a materiale lapideo locale, costituito da beola lavorata a spacco; - venga utilizzato il larice per le parti lignee del piccolo fabbricato posto a contorno alla piazza[...]*, qui allegato a formare parte integrante e sostanziale;

CERTIFICA

La regolarità ed il corretto svolgimento dell'intero procedimento, anche per quanto riguarda il rispetto dei principi di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, come prescritte dalla lett. b) allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2008, n. 34-10229;

PROPONE

Per le suesposte motivazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), al soggetto competente alle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, ex art. 107 commi 2 e 3 del d.lgs 267/2000 e s.m.i., il rilascio del provvedimento finale, conforme alle risultanze istruttorie qui indicate, ai sensi dell'art.146 del d.lgs 42/2004, sulla domanda presentata dal legale rappresentante del COMUNE DI MACUGNAGA, c.f./p.IVA 00421450032, con sede in MACUGNAGA (VB) Piazza Municipio n.1, per l'intervento denominato "Progetto per il recupero storico urbano della piazza del Municipio - Variante" in Comune di Macugnaga, località Staffa, N.C.T. foglio 17, come da progetto redatto dal gruppo di progettazione misto formato dal Geom. Michele Umericelli, responsabile del Servizio Tecnico comunale, dal Dott. Arch. Antonello Sado e dal Dott. Ing. Angelo Sado, composto dai seguenti elaborati pertinenti:

- a. Relazione tecnico descrittiva DEFINITIVO Macugnaga (prot. 2207 del 18/05/2015);
- b. Documentazione fotografica definitivo Macugnaga (prot. 2207 del 18/05/2015);
- c. Relazione impianti DEFINITIVO piazza Macugnaga (prot. 2207 del 18/05/2015);
- Relazione paesaggistica (prot. 2335 del 25/05/2015);
- Elaborati grafici di progetto, da Tav.1 a Tav.11 (prot. 2207 del 18/05/2015).

alle seguenti condizioni:

- ☐ **A condizione che: nello spazio centrale della piazza venga mantenuta la pavimentazione in acciottolato; - per l'anello perimetrale (denominato "C" negli elaborati progettuali) si ricorra a materiale lapideo locale, costituito da beola lavorata a spacco; - venga utilizzato il larice per le parti lignee del piccolo fabbricato posto a contorno alla piazza. (parere vincolante della competente Soprintendenza, prot. n.6809 cl.34.10.05/417 del 15/06/2015, qui pervenuto e registrato a protocollo comunale n.2653 in data 16/06/2015);**
- ☐ L'autorizzazione è rilasciata ai soli fini ambientali e non esime l'interessato di munirsi, ove necessario, del prescritto permesso di costruire o altro titolo edilizio abilitativo;
- ☐ L'esecuzione delle opere in violazione o in difformità a quanto autorizzato darà luogo all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali prescritte dalla Legge.
- ☐ L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per

la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato;

- Del rilascio dell'autorizzazione verrà data immediata comunicazione alla Soprintendenza, alla quale la stessa sarà trasmessa senza allegati. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati. La Soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del D.lgs 42/2004, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.
- In conformità ai disposti di cui all'art.15 L.R. 20/89 s.m.i. l'autorizzazione Comunale sarà immediatamente trasmessa contestualmente alla Regione Piemonte. Fatta salva la possibilità di annullamento di cui sopra, la giunta Regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della presente documentazione, può assumere ai sensi dell'art.15 della L.R.20/89 s.m.i., propri provvedimenti a salvaguardia dei beni ambientali tutelati.
- In caso di annullamento dell'autorizzazione, il Comune di Macugnaga dovrà procedere, nel caso i lavori di cui alla presente siano stati intrapresi prima del compimento del periodo di annullamento sopra indicato, all'applicazione della sanzione demolitoria e ripristinatoria delle opere nel frattempo realizzate oltre alla segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria.

Trasmette la presente proposta al soggetto deputato al rilascio dell'Autorizzazione, come individuato nella deliberazione della G.C. n. 109 del 18/11/2011, esecutiva, per il seguito di competenza.

Il responsabile del procedimento paesaggistico

(Geom. Ivan BARBETTA)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs.n. 39/1993



*Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, CUNEO,
NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI



Torino, 15 GIU. 2015

COMUNE di MACUGNAGA (VB)

16 GIU. 2015

Prot. N° 2653

Al Comune di Macugnaga
Servizio tecnico
Tutela paesaggistica
P.zza Municipio, 1
28876 - MACUGNAGA (VB)

p.c. Alla Regione Piemonte
Settore Attività di Gestione e
Valorizzazione del Paesaggio
Corso Bolzano, 44
10121 - TORINO

Prot. n. 6809 pl 34.10.05/417

Risposta al foglio
Vs. protocollo n. 2462 del 03/06/2015
Ns. protocollo n. 5714 del 09/06/2015

OGGETTO: **MACUGNAGA (VB)** - D. Lgs. 22/01/2004 n°42 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" Parte III - Intervento: Recupero urbano della piazza del Municipio - Istanza: Comune - Parere vincolante ai sensi dell'art. 146 comma 5

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dal Comune di Macugnaga per intervento di recupero urbano della piazza del Municipio;
Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;
Visto inoltre il parere e l'accluso verbale della Commissione Locale per il Paesaggio;
Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;

Vista la nota prot. n. 9744 del 10/11/2014 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, attestante l'esito negativo della procedura di verifica dell'interesse culturale descritto dagli artt. 10-12 del Decreto in oggetto del bene in oggetto;

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'intervento, a condizione che:

- nello spazio centrale della piazza venga mantenuta la pavimentazione in acciottolato;
- per l'anello perimetrale (denominato "C" negli elaborati progettuali) si ricorra a materiale lapideo locale, costituito da beola lavorata a spacco;
- venga utilizzato il larice per la parti lignee del piccolo fabbricato posto a contorno alla piazza.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Luisa Papotti

L'Incaricato dell'Istruttoria
Arch. F. Perrone / Geom. R. Demma

[Signature]

Settore II

Opere Pubbliche Viabilità
Edilizia Scolastica

PROVINCIA



VERBANO CUSIO OSSOLA

Servizio: Viabilità
telefono: 0323 4950295
e-mail: parasi@provincia.verbania.it

Spett.le Comune di
28876 - Macugnaga (VB)
Area Tecnica
via e-mail

Verbania, 22 GIU, 2015
Prot. n. 17297
Pratica n° 110/2015
Cod. Proc. 3030

Al Responsabile di Zona

Al Capo Cantoniere
Sig. Alexandro Raia zona 2

oggetto:

S.P. N. 66 DI MACUGNAGA – Recupero storico-urbano della Piazza del Municipio alla progr. km 29+200 circa – Variante.

Con nota pervenuta in data 25/05/2015, (Vs prot. n° 2298 del 22/05/2015) è stata trasmessa da Codesto Comune la domanda, con i relativi elaborati grafici di progetto, volta ad ottenere l'autorizzazione per i lavori indicati in oggetto.

Ai sensi del D.L. 30.04.1992 n° 285 e s.m.i., e del D.P.R. 16.12.1992 n° 495, fatti salvi eventuali diritti di terzi, per quanto di competenza della Provincia,

NULLA OSTA

all'esecuzione dei lavori in oggetto, alle seguenti condizioni:

- Prima e durante l'esecuzione dei lavori venga posta la segnaletica prevista dal vigente Codice della Strada e dal Decreto 10/07/2002 ("disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"), soprattutto nelle ore notturne (lampade);
- Siano rispettate, nella conduzione dei lavori e nella regolamentazione del traffico, tutte le norme di sicurezza prescritte dalle vigenti leggi ed in particolare dal D.Lgs. 285/92 e dal D.P.R. 495/92 e siano adottate tutte le cautele necessarie per limitare al massimo il disturbo della viabilità;
- È vietato lo scarico delle acque meteoriche provenienti dalla piazza sulla strada provinciale;
- È vietata la manomissione delle opere d'arte preesistenti;
- Le aree di cantiere devono essere delimitate durante le fasi di lavorazione;
- Il Comune riterrà sollevata ed indenne la Provincia da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri, di qualunque natura che derivassero in dipendenza delle opere in oggetto;
- il richiedente, per sé e per gli aventi causa e diritto in merito, a qualsiasi titolo, per effetto dell'autorizzazione, deve assumersi ogni responsabilità relativa al dimensionamento ed alle modalità esecutive delle opere che realizzerà, onde garantirne la stabilità in qualsiasi condizione ed assicurare l'incolumità degli utenti della strada;
- la futura manutenzione, ed occorrendo la ricostruzione delle opere concesse, resterà sempre a carico del richiedente.

Si ricorda che prima dell'esecuzione dei lavori, se necessario, dovrà essere richiesta apposita ordinanza nei tempi previsti dal disciplinare provinciale riguardante l'emissione di ordinanze di chiusura e di senso unico alternato su strade provinciali.

Eventuali manomissioni del manto bituminoso devono essere ripristinate secondo le istruzioni che seguono.

MODALITA' GENERALI DI RIPRISTINO SCAVI:

Il Concessionario dovrà ripristinare a regola d'arte la massiciata stradale mediante:

PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
Telefono: +39 0323 495011 • Fax: +39 0323 4950237
PEC: protocollo@cert.provincia.verbania.it
Codice Fiscale: 93009110037

- riempimento dello scavo con materiale sabbioso e ghiaioso, scevro da argilla o da arbusti, fino alla profondità di cm. 30 sotto la superficie della pavimentazione bituminosa;
- impiego di misto di fiume o di cava alluvionale, per fondazione stradale, steso in opera per uno spessore minimo di cm. 20.
- impiego di misto di fiume bitumato (tondisco), per strato di base, ovvero di conglomerato bituminoso aperto (binder), steso in opera per uno spessore minimo compreso di cm. 8, per tutta la larghezza della pavimentazione manomessa ed a raso con la pavimentazione bituminosa esistente;
- impiego di conglomerato bituminoso chiuso, per manto di usura, steso in opera con macchina finitrice per uno spessore compreso di cm. 3, ovvero di conglomerato bituminoso aperto (binder), steso in opera per uno spessore di cm 5 in dipendenza della tipologia di conglomerato preesistente.

Sulle strade, aventi carreggiata di larghezza media maggiore a ml 5, il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia interessata dagli scavi (pari a metà carreggiata).

Sulle strade, aventi carreggiata di larghezza media inferiore a ml. 5, il manto dovrà essere steso sull'intera carreggiata. Nel caso in cui lo scavo interessasse il centro della strada, il manto dovrà essere esteso a tutto il piano viabile.

Ad insindacabile giudizio dell' Ufficio Tecnico, nei tratti di strada dove il manto bituminoso si presenta in buone condizioni od è appena stato rifatto, al posto del ripristino del tappeto o binder sopra l'esistente, si potrà prescrivere la posa del manto d'usura previa fresatura dell'esistente su tutta la corsia interessata dagli scavi.

In corrispondenza degli attraversamenti, la pavimentazione sarà ripristinata per una larghezza di ml. 5 per tutta la sezione stradale. Nel caso di attraversamenti ravvicinati il manto sarà esteso a tutta la tratta interessata.

Nel caso in cui le tubazioni vengano posate a tergo dei muri di sostegno, lo scavo dovrà essere tenuto a distanza non inferiore a ml. 1,50 dalla testata a valle dei muri di sostegno o dai banchettoni stradali.

In ogni caso la pavimentazione bituminosa dovrà essere preventivamente incisa, con apposita attrezzatura, per garantire l'uniformità dello scavo, senza intaccare i bordi.

Eventuali cedimenti o deformazioni del piano viabile, dovuti ai lavori di cui sopra, che si verifichino successivamente, dovranno essere prontamente ripresi e riparati a cura e spese del Concessionario, con conglomerato bituminoso chiuso secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico.

Prima di liquidare la Ditta che ha effettuato il ripristino della pavimentazione stradale, il Concessionario dovrà farsi rilasciare dalla Ditta stessa una dichiarazione dell'Amministrazione Provinciale, dalla quale risulti che il ripristino è stato eseguito regolarmente, secondo le prescrizioni contenute nel presente disciplinare ed a perfetta regola d'arte. Qualora tale nulla-osta non fosse richiesto, il Concessionario sarà ritenuto responsabile della mancata realizzazione a regola d'arte del ripristino.

Si precisa inoltre che le tubazioni poste nel piano viabile dovranno essere interrate al centro di ogni corsia interessata dagli scavi ed i pozzetti dovranno essere posti all'esterno della carreggiata bitumata.

Il Comune è responsabile della vigilanza e del controllo della corretta esecuzione dei lavori, compreso il ripristino provvisorio, il suo mantenimento in condizioni di sicurezza per il transito e la corretta segnalazione di eventuali situazioni di rischio, mediante la segnaletica prescritta dal Codice della Strada.

- il ripristino del manto stradale, da effettuarsi secondo le prescrizioni sopra esposte, deve essere compiuto entro e non oltre sei mesi dalla fine dei lavori;
- l'inizio dei lavori significa la presa d'atto di quanto esposto e l'accettazione di tutte le condizioni prescritte nel presente Nulla Osta.

Il Capo Cantoniere competente per zona dovrà accertare la regolare esecuzione dell'opera secondo le prescrizioni della presente e darne assicurazione scritta, restituendo al Responsabile di Zona la presente, firmata e datata, con le eventuali annotazioni del caso.

Distinti saluti.

V° IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
(Ing. Mauro Proverbio)

RP

Mauro Proverbio



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Antonella Costa)

Antonella Costa